

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 205

Adunanza 28 maggio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di maggio alle ore 10:40 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Marco GABUSI, Fabrizio RICCA~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: GABUSI, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 31 - 3313

OGGETTO:

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). Modifica dello Statuto approvato con D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776 e modificato dalla D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 19-2318.

A relazione dell' Assessore PROTOPAPA:

Premesso che:

la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" prevede all'articolo 1, comma 1 l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito ARPEA;

il comma 4 del medesimo articolo dispone che lo Statuto dell'Agenzia sia approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente;

con D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776 la Giunta regionale ha approvato lo Statuto dell'Agenzia e con D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 19-2318 ne ha modificato l'articolo 8, commi 1, 2 e 5.

il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154" all'articolo 21 ha abrogato il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ad eccezione dell'articolo 3 comma 6;

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ha ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare una omogeneità effettiva dei bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici;

il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" al comma 1 dell'articolo 14 prevede che "*Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance ... (omissis) ...*";

la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 ha riordinato le funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" all'articolo 110 ha abrogato la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca".

Dato atto che, dall'istruttoria effettuata dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, di concerto con l'ARPEA, sentiti gli uffici regionali competenti in materia di programmazione macroeconomica, bilancio e statistica e di acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, risulta che:

- dall'approvazione dello Statuto:

- sono intervenute diverse modifiche normative;
- si è consolidata e diversificata l'attività dell'Agenzia, sia in relazione alla gestione delle emergenze intervenute, sia in relazione alla necessità di ampliare la propria sfera di azione;
- il contesto socio economico in cui l'Agenzia svolge le proprie attività si è trasformato, rendendo alcune disposizioni ormai superate;

- stante quanto sopra evidenziato, è necessario modificare lo Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, adeguandone l'articolato alle modifiche normative intervenute, al nuovo contesto socio economico e alle ulteriori attività svolte dall'Agenzia, di cui in particolare si pone in evidenza:

- all'articolo 2 viene aggiunto, dopo il comma 1, modificando quindi la numerazione dei commi successivi, il seguente: "*L'Agenzia svolge le funzioni di Organismo pagatore anche per aiuti nazionali in ambito agricolo previsti da specifiche norme di legge*", al fine di prevedere la possibilità per l'Agenzia di svolgere le funzioni di Organismo pagatore anche di aiuti nazionali, come peraltro già accaduto durante l'emergenza da Covid-19 nel corso dell'anno 2020;
- all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c) viene aggiunto: "*Inoltre, l'Agenzia comprende i Servizi Tecnici e il Servizio di Audit interno*", in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, lett. A) dell'Allegato I del Reg. (UE) 907/2014;
- all'articolo 2 viene aggiunto dopo il comma 5, il seguente: "*L'Agenzia può svolgere le medesime funzioni anche per altre Regioni, previo accordo con la Regione Piemonte e mediante apposite convenzioni*", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 74/2018;
- all'articolo 2 viene aggiunto, dopo il comma 6, il seguente: "*L'Agenzia, al fine di operare una sempre più efficace ed efficiente gestione delle funzioni e delle risorse ad essa affidate, ricerca e sperimenta percorsi e strumenti innovativi, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, di riorientamento e di contenimento degli adempimenti amministrativi e burocratici compresi i processi di monitoraggio e controllo*", al fine di poter adeguare l'attività dell'Agenzia alle trasformazioni del contesto socio economico in cui la stessa opera;
- la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 viene così modificata: "*predispone, su richiesta della Direzione regionale competente in materia di Agricoltura, ulteriori relazioni, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, sull'andamento della gestione dei fondi comunitari*", al fine

di rispondere ad eventuali ulteriori approfondimenti richiesti, senza gravare sull'efficienza dell'Agenzia;

- al comma 1 dell'articolo 5 viene eliminato l'elenco delle strutture funzionali dell'Agenzia, rimandando la trattazione del punto all'apposito Regolamento di Organizzazione del personale, redatto su proposta del Direttore e approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- all'articolo 6, comma 4 le parole "*previa autorizzazione della Giunta regionale*", vengono sostituite dalle parole "*previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura*", in ragione della tutela dell'autonomia dell'Agenzia, come prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della L.r. 16/2002 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- all'articolo 8, comma 3 dopo la parola "Direttore" vengono aggiunte le seguenti: "*è esclusivo ed*", le parole "*pubbliche elettive*" vengono sostituite dalle parole "*elettive o incarichi pubblici e/o privati*" e viene inoltre aggiunta la parola "*qualsias*" tra le parole "di" e "attività" e viene eliminata la parola "*dipendente*", al fine di specificare ulteriormente l'esclusività dell'incarico di Direttore dell'Agenzia;
- all'articolo 8, viene modificato il comma 6 come segue: "*L'attività del Direttore è sottoposta ad una valutazione annuale dei risultati conseguiti, approvata dalla Giunta regionale, su proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base degli obiettivi assegnati dalla Giunta stessa con apposito provvedimento*", come disposto dal D.Lgs. 150/2009 e dalla L.r. 23/2008;
- al comma 4 dell'articolo 9 vengono sostituite le parole "*Giunta regionale*" con le parole "*Direzione regionale competente in materia di agricoltura*" in ragione della semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- il comma 2 dell'articolo 11 viene sostituito dal seguente: "*Il Bilancio di previsione finanziario è redatto secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e rappresenta il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale e sono redatte in termini di competenza e di cassa, mentre le previsioni degli esercizi successivi sono espresse nei soli termini della competenza. Il Direttore provvede alla predisposizione e all'adozione, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente e del rendiconto generale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce*", come disposto dal D.lgs. 118/2011;
- al comma 1 dell'articolo 12 vengono eliminate le parole "*pubblicità e trasparenza, di rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati*", in quanto l'Agenzia è ente dotato di autonomia e pertanto ha nominato un DPO e un responsabile trasparenza e anticorruzione, che rispondono direttamente alle autorità competenti;
- il comma 2 dell'articolo 13 viene così riformulato: "*l'Agenzia presenta su richiesta della Direzione regionale competente in materia di Agricoltura un report sull'andamento finanziario e sull'attività svolta*", al fine di consentire una efficace ed efficiente gestione delle funzioni e delle risorse senza gravare l'Agenzia di adempimenti burocratici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;
- al comma 1 dell'articolo 14 viene modificata la percentuale del primo anticipo versato all'Agenzia dal 50 al 70% e al comma 2 la percentuale del secondo anticipo dal 25 al 20%, al fine di migliorare la gestione finanziaria dell'Ente ed evitare all'Agenzia sofferenze dovute a carenza di fondi;
- il comma 3 dell'articolo 14 viene così modificato: "*La direzione competente versa il saldo per le spese di funzionamento a seguito della presa d'atto del rendiconto di gestione delle spese effettivamente sostenute, con apposito provvedimento della Giunta regionale*", al fine di vincolare il versamento del saldo alla presa d'atto del rendiconto da parte della Giunta regionale;

- all'articolo 14 viene aggiunto il comma 3bis: *“La Giunta regionale prende atto, con apposito provvedimento, dell'Assestamento del bilancio di previsione finanziario”*, come disposto dal D.Lgs. 118/2011.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare le modifiche allo Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776 e modificato dalla D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 19-2318, così come riportato nel testo comparato di cui all'allegato A e nel testo definitivo di cui all'allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dato atto che la terza commissione consiliare ha espresso parere favorevole in merito alla modifica dello Statuto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della L.r. 16/2002, in data 20 maggio 2021;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 3 s.m.i.;

dato, inoltre, atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/0016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voti unanimi

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche allo Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), approvato con D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776 e modificato dalla D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 19-2318, così come riportato nel testo comparato di cui all'allegato A e nel testo definitivo di cui all'allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 28 maggio 2021.

cr

STATUTO

Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura – ARPEA

VERSIONE IN VIGORE

PROPOSTE DI MODIFICA

VERSIONE IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Istituzione dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)</i></p> <p>1. Ai sensi dell’art.1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16, così come modificato dall’art.12, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35, è istituita l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura.</p> <p>2. L’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.</p> <p>3. L’Agenzia ha sede in Torino.</p> <p>4. L’Agenzia si dota di un proprio logo con la dicitura “Agenzia regionale piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)”.</p> <p>5. L’ Agenzia è sottoposta al riconoscimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità e le procedure previste dall’art.3, comma 2 del d.lgs.165/1999 e dai regolamenti comunitari vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Istituzione dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)</i></p> <p>1. Ai sensi dell’art.1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16, così come modificato dall’art.12, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35, è istituita l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura.</p> <p>2. L’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.</p> <p>3. L’Agenzia ha sede in Torino.</p> <p>4. L’Agenzia si dota di un proprio logo con la dicitura “Agenzia regionale piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)”.</p> <p>5. L’ Agenzia è sottoposta al riconoscimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità e le procedure previste dall’art.3, comma 2 del d.lgs.165/1999 e dai regolamenti comunitari vigenti in materia dalla normativa unionale e nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Funzioni e competenze)</i></p> <p>1. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti riguardanti la politica agricola comune, nonché quelli riguardanti gli interventi sul mercato e le</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Funzioni e competenze)</i></p> <p>1. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti riguardanti la politica agricola comune, nonché quelli riguardanti gli interventi sul mercato e le strutture del settore agricolo finanziate e/o</p>

strutture del settore agricolo finanziate e/o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR.

2. All'Agenzia può essere affidata, con apposite convenzioni, anche la funzione di organismo pagatore per altri aiuti destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane e da altri enti pubblici, secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 5 della l.r.16/2002.

3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l' Agenzia, nel rispetto della normativa comunitaria che disciplina la materia, provvede:

a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;

b) all'esecuzione dei pagamenti;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti.

4. Con apposito regolamento di funzionamento, di cui all'art.2, comma 2 della l.r.16/2002, sono disciplinate le specifiche modalità e procedure per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma precedente.

cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR.

2. L'Agenzia svolge le funzioni di Organismo pagatore anche per aiuti nazionali in ambito agricolo previsti da specifiche norme di legge.

3. All'Agenzia può essere affidata, con apposite convenzioni, anche la funzione di organismo pagatore per altri aiuti destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Piemonte, ~~dalle Province, dalle Comunità Montane~~ dalla Città metropolitana e da altri enti pubblici, secondo quanto previsto ~~dai commi 2 e 4 dell'~~dall'art. 5 della L.r. 16/2002.

4. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l' Agenzia, nel rispetto della normativa ~~comunitaria~~ unionale che disciplina la materia, provvede:

a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;

b) all'esecuzione dei pagamenti;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti.

Inoltre, l'Agenzia comprende i Servizi Tecnici e il Servizio di Audit interno.

5. Con apposito regolamento di funzionamento, di cui all'art.2, comma 2 della L.r. 16/2002 sono disciplinate le specifiche modalità e procedure per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma precedente.

6. L'Agenzia può svolgere le medesime funzioni anche per altre Regioni, previo accordo con la Regione Piemonte e mediante apposite convenzioni.

7. L'Agenzia, al fine di operare una sempre più efficace ed efficiente gestione delle funzioni e delle risorse ad essa affidate, ricerca e sperimenta percorsi e strumenti innovativi, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, di riorientamento e di contenimento degli adempimenti amministrativi e burocratici compresi i

Articolo 3
(Rapporti con altri Enti)

1. L'Agenzia:

- a) assicura il raccordo operativo con l'AGEA, quale organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs.n.165/1999;
- b) garantisce il raccordo con i Ministeri competenti e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa per far fronte all'esigenza di pagamento degli aiuti comunitari;
- c) predispone periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione dei fondi comunitari.

Articolo 4
(Gestione delle informazioni)

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dalla l.r.16/2002, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n° 173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Informativo Agricolo della Regione Piemonte (SIAP)

Articolo 5
(Struttura dell'Agenzia e personale)

1. L'Agenzia si dota di una propria organizzazione interna per l'espletamento delle funzioni attribuite, di cui all'art. 2 del presente statuto, che deve almeno garantire l'articolazione in strutture appositamente dedicate alle seguenti attività:

- a) autorizzazione dei pagamenti;
- b) esecuzione di pagamenti;
- c) contabilizzazione dei pagamenti;
- d) servizio di controllo interno.

A tale proposito, la Giunta regionale approva, su proposta del Direttore, un apposito regolamento di organizzazione e

processi di monitoraggio e controllo.

Articolo 3
(Rapporti con altri Enti)

1. L'Agenzia:

- a) assicura il raccordo operativo con l'AGEA, quale organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/1999 del D.Lgs. 74/2018;
- b) garantisce il raccordo con i Ministeri competenti e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa per far fronte all'esigenza di pagamento degli aiuti comunitari;
- c) predispone, ~~periodiche~~ su richiesta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, ulteriori relazioni, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, ~~alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione europea~~ sull'andamento della gestione dei fondi comunitari.

Articolo 4
(Gestione delle informazioni)

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dalla L.r.16/2002, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, ai sensi dell'articolo 81 della L.r. 1/2019 del Sistema Informativo Agricolo della Regione Piemonte (SIAP).

Articolo 5
(Struttura dell'Agenzia e personale)

1. L'Agenzia si dota di una propria organizzazione interna per l'espletamento delle funzioni attribuite, di cui al comma 4, dell'art. 2 ~~all'art. 2~~ del presente statuto, ~~e~~ ~~deve~~ ~~almeno~~ ~~garantire~~ garantendo l'articolazione in aree funzionali. ~~in strutture appositamente dedicate alle seguenti attività:~~

- ~~a) autorizzazione dei pagamenti;~~
- ~~b) esecuzione di pagamenti;~~
- ~~e) contabilizzazione dei pagamenti;~~
- ~~d) servizio di controllo interno.~~

di definizione della dotazione organica dell'Agenzia.

2. Al personale dell' Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Regioni – Enti Locali.

3. Al fine di garantire la massima funzionalità, l'Agenzia può utilizzare risorse umane esterne, acquisendo collaborazioni e consulenze.

Articolo 6

(Delega di funzioni e affidamento di servizi)

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a), delega, di norma, la Regione e gli enti locali, secondo competenze individuate con la L.R. 17/99, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, rimangono di esclusiva competenza dell'Agenzia, che non può in alcun caso procedere a delega, le attività inerenti il pagamento degli aiuti comunitari.

3. L' Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) secondo quanto previsto dall'articolo 3 – bis, comma 3 del D. Lgs. 165/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Agenzia, nel rispetto della legislazione comunitaria, può, inoltre, stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa autorizzazione della Giunta regionale.

5. Al fine di agevolare l'operatività delle procedure e degli uffici l' Agenzia può

A tale proposito, la Giunta regionale approva, su proposta del Direttore, la definizione della dotazione organica dell'Agenzia e un apposito regolamento di Organizzazione del personale.

2. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Regioni – Enti Locali.

3. Al fine di garantire la massima funzionalità, l'Agenzia può utilizzare risorse umane esterne, acquisendo collaborazioni e consulenze.

Articolo 6

(Delega di funzioni e affidamento di servizi)

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 3 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, e gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate con la L.R. 17/99, dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa ~~comunitaria~~ unionale in materia.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa ~~comunitaria~~ unionale in materia, rimangono di esclusiva competenza dell'Agenzia, che non può in alcun caso procedere a delega, le attività inerenti il pagamento degli aiuti comunitari.

3. L' Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) secondo quanto previsto ~~dall'articolo 3 – bis, comma 3 del D. Lgs. 165/1999 e successive~~ ~~modifiche ed integrazioni~~ dal comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 74/2018.

4. L'Agenzia, nel rispetto della legislazione ~~comunitaria~~-unionale , può, inoltre, stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo

stipulare convenzioni con l'AGEA

6. L'Agenzia resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati.

Articolo 7 *(Organi)*

1. Sono organi dell' Agenzia:

a) Il Direttore;

c) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 *(Il Direttore)*

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di due volte. La Giunta regionale, laddove ne rilevi la necessità, può affidare l'incarico di direttore ad un dirigente della Direzione Agricoltura. In tale ultimo caso allo stesso è corrisposta una indennità pari a quella attribuita ai vicedirettori regionali.

2. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e di esperienza dirigenziale almeno quinquennale in campo amministrativo e/o tecnico e/o gestionale.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, rappresentata dall'Assessore

svolgimento di attività di propria competenza, ~~previa autorizzazione della Giunta regionale~~ previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura.

5. Al fine di agevolare l'operatività delle procedure e degli uffici l' Agenzia può stipulare convenzioni con l'AGEA.

6. L'Agenzia resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati.

Articolo 7 *(Organi)*

1. Sono organi dell' Agenzia:

a) Il Direttore;

b) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 *(Il Direttore)*

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di due volte. La Giunta regionale, laddove ne rilevi la necessità, può affidare l'incarico di direttore ad un dirigente della Direzione regionale competente in materia di Agricoltura. In tale ultimo caso allo stesso è corrisposta una indennità pari a quella attribuita ai vicedirettori regionali.

2. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e di esperienza dirigenziale almeno quinquennale in campo amministrativo e/o tecnico e/o gestionale.

3. L'incarico di Direttore è esclusivo ed è incompatibile con cariche elettive o incarichi pubblici e/o privati ~~pubbliche elettive~~ nonché con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire

competente in materia di agricoltura.

5. Il compenso è stabilito con provvedimento della Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai vicedirettori regionali.

6. L'attività del Direttore è sottoposta da parte della Giunta regionale ad una valutazione annuale dei risultati conseguiti, sulla base degli obiettivi indicati nella relazione programmatica e dalla nota illustrativa del conto consuntivo, di cui al comma 8, lett. b), anche ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.

7. Qualora ricorrano motivi di giusta causa, di cui all'art.2119 del Codice civile o in caso di violazioni di disposizioni comunitarie o di legge, ovvero in caso di valutazione negativa, la Regione risolve il contratto.

8. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

a) propone all'approvazione della Giunta regionale il regolamento di funzionamento di cui all'art.2, comma 4 del presente statuto, il regolamento di organizzazione e la definizione della dotazione organica, di cui all'art. 5 del presente statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all'art. 11, comma 4 del presente statuto,

b) predispone il bilancio preventivo annuale con relativa relazione programmatica e il conto consuntivo, comprensivo di nota illustrativa, di cui all'art.11, comma 2;

c) adotta specifici manuali e modelli procedurali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria;

d) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall'Agenzia.

9. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da una persona da lui stesso designata, scelto tra i dipendenti che rivestono la posizione professionale più elevata.

con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, rappresentata dall'Assessore competente in materia di agricoltura.

5. Il compenso è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, costituito dal trattamento economico fondamentale, comprensivo dell'indennità prevista per i vicedirettori regionali e dal trattamento economico accessorio, ~~con riferimento agli emolumenti spettanti ai vicedirettori regionali.~~

6. L'attività del Direttore è sottoposta ~~da parte della Giunta regionale~~ ad una valutazione annuale dei risultati conseguiti, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base degli obiettivi assegnati dalla Giunta stessa con apposito provvedimento. ~~indicati nella relazione programmatica e dalla nota illustrativa del conto consuntivo, di cui al comma 8, lett. b), anche ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.~~

7. Qualora ricorrano motivi di giusta causa, di cui all'art. 2119 del Codice civile o in caso di violazioni di disposizioni comunitarie o di legge, ovvero in caso di valutazione negativa, la Regione risolve il contratto.

8. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

a) propone all'approvazione della Giunta regionale il regolamento di funzionamento di cui all'art. 2, comma 4 5 del presente statuto, il regolamento di organizzazione del personale e la definizione della dotazione organica, di cui all'art. 5 del presente statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all'art. 11, comma 4 del presente statuto,

b) predispone il bilancio di previsione ~~preventivo annuale~~-finanziario con relativa ~~relazione programmatica~~ nota integrativa,

Articolo 9

(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio regionale, iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei Revisori, i cui membri restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e verifica contabile sul funzionamento dell'Agenzia.

3. Il Collegio dei Revisori:

a) esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;

b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.

4. Tutti gli atti del Collegio sono trasmessi al Direttore dell'Agenzia e alla Giunta regionale

5. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata nel modo seguente: al Presidente spetta una indennità annuale pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore, mentre per i membri l'indennità annua è pari al dieci per cento del compenso del Direttore.

l'assestamento di bilancio e il ~~conto consuntivo~~ rendiconto generale, ~~comprensivo di nota illustrativa, di cui all'art.11, comma 2;~~

c) adotta specifici manuali e modelli procedurali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria;

d) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall'Agenzia.

9. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da una persona dallo ~~da lui~~ stesso designata ~~scelta tra i dipendenti che rivestono la posizione professionale più elevata~~ tra i dipendenti dell'Agenzia cui è attribuito un incarico dirigenziale o, in assenza di questi, tra i dipendenti cui è attribuito un incarico di posizione apicale.

Articolo 9

(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio regionale, iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei Revisori, i cui membri restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e verifica contabile sul funzionamento dell'Agenzia.

3. Il Collegio dei Revisori:

a) esamina i bilanci ~~preventivi~~ di previsione finanziari, le variazioni di bilancio ed i ~~conti consuntivi~~ rendiconti afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;

b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.

6. Il Collegio dei revisori può dotarsi di un proprio regolamento, nel quale definisce ogni ulteriore aspetto riguardante il proprio funzionamento.

Articolo 10
(Controlli e verifiche)

1. L'Agenzia mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti.

2. L'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA - coordinamento, dei dati del Sistema informativo Agricolo Regionale (SIAP) e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

3. L'Agenzia, attraverso una propria apposita struttura di controllo interno, esegue verifiche sulle procedure di erogazione degli aiuti sulla base di programmi di controllo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. In caso di accertamento di irregolarità, l'Agenzia applica quanto previsto dalle disposizioni in materia, anche avvalendosi degli enti delegati di cui all'art.6, comma 1; qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 11

(Bilancio, contabilità e certificazione e risorse finanziarie)

1. Costituiscono entrate proprie dell'Organismo pagatore regionale:

a) le somme trasferite all'Organismo

4. Tutti gli atti del Collegio sono trasmessi al Direttore dell'Agenzia e alla ~~Giunta regionale~~ Direzione regionale competente in materia di Agricoltura.

5. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata nel modo seguente: al Presidente spetta una indennità annuale pari al quindici per cento del compenso, esclusa l'indennità, spettante al direttore, mentre per i membri l'indennità annua è pari al dieci per cento del compenso, esclusa l'indennità, del Direttore.

6. Il Collegio dei revisori può dotarsi di un proprio regolamento, nel quale definisce ogni ulteriore aspetto riguardante il proprio funzionamento.

Articolo 10
(Controlli e verifiche)

1. L'Agenzia mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti.

2. L'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA - coordinamento, dei dati del Sistema informativo Agricolo Regionale (SIAP) e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

3. L'Agenzia, attraverso una propria apposita struttura di controllo interno, esegue verifiche sulle procedure di erogazione degli aiuti sulla base di programmi di controllo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate alla normativa ~~comunitaria~~ unionale, nazionale e regionale.

4. In caso di accertamento di irregolarità, l'Agenzia applica quanto previsto dalle disposizioni in materia, anche avvalendosi degli enti delegati di cui all'art.6, comma 1; qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa ~~comunitaria~~ unionale, nazionale e

pagatore regionale per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore nonché i rimborsi destinati al funzionamento della struttura;

b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento, comprensivo degli eventuali oneri per le anticipazioni;

c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;

d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell' articolo 2, comma 2, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;

2. Il Bilancio di funzionamento dell' Agenzia, formulato in termini di competenza e di cassa, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno .

Il Direttore predispose il Bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il Conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Le somme assegnate all' Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate proprie ai sensi del comma precedente e sono gestite separatamente.

In particolare costituiscono entrate ai soli fini del loro utilizzo per l'erogazione degli aiuti:

a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Piemonte e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per le spese a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa comunitaria;

b) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;

c) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dalla attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

regionale.

Articolo 11

(Bilancio, contabilità e certificazione e risorse finanziarie)

1. Costituiscono entrate proprie dell'Organismo pagatore regionale:

a) le somme trasferite all'Organismo pagatore regionale per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore nonché i rimborsi destinati al funzionamento della struttura;

b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento, comprensivo degli eventuali oneri per le anticipazioni;

c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;

d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 2-3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;

~~2. Il Bilancio di funzionamento dell' Agenzia, formulato in termini di competenza e di cassa, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno .~~

~~Il Direttore predispose il Bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il Conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.~~

2. Il Bilancio di previsione finanziario è redatto secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e rappresenta il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

d) le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di interessi da riversare all'Unione Europea.

Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell' Agenzia, sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "Aiuti comunitari" da tenersi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il bilancio per le attività inerenti alle somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria, è formulato in termini di sola cassa e ha la durata prevista per l'esercizio finanziario comunitario esplicitamente disciplinato dai regolamenti comunitari.

4. Un apposito regolamento, adottato dall'Agenzia ed approvato dalla Giunta regionale, definisce le procedure di gestione contabile e di predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo in applicazione dell'articolo 45 comma 3 della legge regionale 11 aprile 2001 n.7 per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.

5. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell'art.13 del d.lgs n.165/1999.

6. L'Agenzia si avvale, di norma, della tesoreria della Regione Piemonte.

Articolo 12 *(Controllo)*

1. La Regione esercita il controllo sull'attività svolta dall'Agenzia, con

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale e sono redatte in termini di competenza e di cassa, mentre le previsioni degli esercizi successivi sono espresse nei soli termini della competenza.

Il Direttore provvede alla predisposizione e all'adozione, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente e del rendiconto generale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate proprie ai sensi del comma precedente e sono gestite separatamente.

In particolare costituiscono entrate ai soli fini del loro utilizzo per l'erogazione degli aiuti:

a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Piemonte e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per le spese a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa ~~comunitaria~~-unionale;

b) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;

c) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dalla attuazione della normativa ~~comunitaria~~ unionale, nazionale e regionale;

d) le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di interessi da riversare all'Unione Europea.

Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'Agenzia, sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia ~~con~~ la dicitura "Aiuti comunitari" da tenersi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il bilancio per le attività inerenti alle somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa ~~comunitaria~~

particolare riferimento al principio di economicità, efficienza ed efficacia, di imparzialità, pubblicità e trasparenza, di rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità con le quali avviene tale controllo ed individua la Direzione competente.

3. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.

Articolo 13

(Rapporti operativi con la Regione Piemonte)

1. L'Agenzia presenta alla Regione:

a) entro il 31 agosto dell'anno precedente una previsione di spesa;

b) entro il 28 febbraio di ogni anno il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio precedente.

2. Semestralmente l'Agenzia presenta alla Giunta regionale un report sull'andamento finanziario e sull'attività svolta.

Articolo 14

(Rapporti finanziari con la Regione Piemonte)

1. Sulla base della previsione di spesa, la Giunta regionale autorizza il versamento di un anticipo per le spese di funzionamento nella misura massima del 50 per cento.

2. Un secondo anticipo entro il 30 aprile nella misura massima del 25 per cento per le spese di funzionamento è versato a seguito della presentazione della relazione, relativa al secondo semestre dell'anno precedente.

unionale, è formulato in termini di sola cassa e ha la durata prevista per l'esercizio finanziario comunitario esplicitamente disciplinato dai regolamenti comunitari dalla normativa.

4. Un apposito regolamento, adottato dall'Agenzia ed approvato dalla Giunta regionale, definisce le procedure di gestione contabile e di predisposizione del Bilancio e preventivo di previsione finanziario e consuntivo il rendiconto generale in applicazione del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 45 comma 3 della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria unionale, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2-3 del presente articolo.

5. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell'art.13 del d.lgs n.165/1999 della normativa unionale di riferimento.

6. L'Agenzia si avvale, di norma, della tesoreria della Regione Piemonte.

Articolo 12

(Controllo)

1. La Regione esercita il controllo sull'attività svolta dall'Agenzia, con particolare riferimento al principio di economicità, efficienza ed efficacia, di imparzialità, pubblicità e trasparenza, di rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità con le quali avviene tale controllo ed individua la Direzione competente.

3. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da

3. Il saldo per le spese di funzionamento è versato dietro presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4. La Regione versa le proprie quote di cofinanziamento del PSR 2007-2013 almeno un mese prima della effettuazione dei pagamenti e può autorizzare in caso di necessità la flessibilità nell'utilizzo delle giacenze di cassa fra quote di cofinanziamento e aiuti di stato integrativi.

5. Eventuali interessi maturati sulle giacenze delle somme, versate dalla Regione per gli aiuti di cui all'art.2, comma 2, sono trattenuti dall'Agenzia ed utilizzati secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.

6. Eventuali anticipazioni di cassa da parte dell'Agenzia per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento di fondi regionali, nazionali e comunitari sono preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte. In tale caso, la Regione Piemonte riconosce le spese, nella misura fissata nella apposita convenzione di cui all'articolo 6, comma 4 della l.r. 16/2002.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione la dotazione organica è quella prevista all'art.1 comma 6 della l.r.16/2002 , così come modificato dall'art.12 della l.r.35/2006.

2. Con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, così come modificato dall'art.12 della l.r.35/2006, l'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-FinPiemonte S.p.A. e subentra nei contratti

normative nazionali e ~~comunitarie~~ unionali di settore.

Articolo 13

(Rapporti operativi con la Regione Piemonte)

1. L'Agenzia presenta alla Regione:

a) entro il ~~31 agosto~~-dicembre dell'anno precedente ~~una previsione di spesa~~ il bilancio di previsione finanziario, che è approvato dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento;

b) entro il ~~28 febbraio~~ 30 aprile di ogni anno il rendiconto generale delle spese sostenute nell'esercizio precedente.

2. ~~Semestralmente~~ l'Agenzia presenta, ~~alla Giunta regionale~~ su richiesta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, un report sull'andamento finanziario e sull'attività svolta.

Articolo 14

(Rapporti finanziari con la Regione Piemonte)

1. Sulla base della previsione di spesa, la Giunta regionale autorizza il versamento di un primo anticipo per le spese di funzionamento nella misura massima del ~~50~~ 70 per cento.

2. Un secondo anticipo ~~entro il 30 aprile~~ nella misura massima del ~~25~~ 20 per cento per le spese di funzionamento è versato a seguito della presentazione ~~della relazione del rendiconto generale, relativa al secondo semestre dell'anno precedente.~~

3. ~~Il saldo per le spese di funzionamento è versato dietro presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.~~ La

in essere.

Articolo 16
(Norme finali)

1. L'Agenzia subentra all'organismo pagatore FinPiemonte s.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del Reg.(CE) n. 1290/2006 e del relativo regolamento di attuazione n. 885/2006.

direzione competente versa il saldo per le spese di funzionamento a seguito della presa d'atto del rendiconto generale delle spese effettivamente sostenute, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. bis La Giunta regionale prende atto, con apposito provvedimento, dell'Assestamento del bilancio di previsione finanziario.

4. La Regione versa le proprie quote di cofinanziamento del ~~PSR 2007-2013~~ FEASR almeno un mese prima della effettuazione dei pagamenti e può autorizzare in caso di necessità la flessibilità nell'utilizzo delle giacenze di cassa fra quote di cofinanziamento e aiuti di stato integrativi e leggi regionali.

5. Eventuali interessi maturati sulle giacenze delle somme, versate dalla Regione per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 2-3, sono trattenuti dall'Agenzia ed utilizzati secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.

6. Eventuali anticipazioni di cassa da parte dell'Agenzia per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento di fondi regionali, nazionali e comunitari sono preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte. In tale caso, la Regione Piemonte riconosce le spese, nella misura fissata nella apposita convenzione di cui all'articolo 6, comma 4 della l.r. 16/2002 e s.m.i..

Articolo 15
(Disposizioni transitorie)

~~1. In sede di prima attuazione la dotazione organica è quella prevista all'art.1 comma 6 della l.r.16/2002, così come modificate dall'art.12 della l.r. 35/2006.~~

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

~~2. Con riferimento a quanto stabilito~~

dall'art.1, comma 7, così come modificato dall'art.12 della l.r. 35/2006, l'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale FinPiemonte S.p.A. e subentra nei contratti in essere.

Articolo 16
(Norme finali)

1. L'Agenzia subentra all'organismo pagatore FinPiemonte s.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del Reg.(CE) n. 1290/2006 e del relativo regolamento di attuazione n. 885/2006.

STATUTO

Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura – ARPEA

Articolo 1

(Istituzione dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)

1. Ai sensi dell'art.1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16, così come modificato dall'art.12, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35, è istituita l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura.
2. L'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.
3. L'Agenzia ha sede in Torino.
4. L'Agenzia si dota di un proprio logo con la dicitura "Agenzia regionale piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)".
5. L'Agenzia è sottoposta al riconoscimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa unionale e nazionale.

Articolo 2

(Funzioni e competenze)

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti riguardanti la politica agricola comune, nonché quelli riguardanti gli interventi sul mercato e le strutture del settore agricolo finanziate e/o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di Organismo pagatore anche per aiuti nazionali in ambito agricolo previsti da specifiche norme di legge.
3. All'Agenzia può essere affidata, con apposite convenzioni, anche la funzione di organismo pagatore per altri aiuti destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Piemonte, dalla Città metropolitana e da altri enti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.r. 16/2002.
4. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l'Agenzia, nel rispetto della normativa unionale che disciplina la materia, provvede:
 - a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;
 - b) all'esecuzione dei pagamenti;
 - c) alla contabilizzazione dei pagamenti.

Inoltre, l'Agenzia comprende i Servizi Tecnici e il Servizio di Audit interno.

5. Con apposito regolamento di funzionamento, di cui all'art.2, comma 2 della L.r. 16/2002 sono disciplinate le specifiche modalità e procedure per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma precedente.

6. L'Agenzia può svolgere le medesime funzioni anche per altre Regioni, previo accordo con la Regione Piemonte e mediante apposite convenzioni.

7. L'Agenzia, al fine di operare una sempre più efficace ed efficiente gestione delle funzioni e delle risorse ad essa affidate, ricerca e sperimenta percorsi e strumenti innovativi, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, di riorientamento e di contenimento degli adempimenti amministrativi e burocratici compresi i processi di monitoraggio e controllo.

Articolo 3

(Rapporti con altri Enti)

1. L'Agenzia:

- a) assicura il raccordo operativo con l'AGEA, quale organismo di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 74/2018;
- b) garantisce il raccordo con i Ministeri competenti e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa per far fronte all'esigenza di pagamento degli aiuti comunitari;
- c) predispone, su richiesta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, ulteriori relazioni, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, sull'andamento della gestione dei fondi comunitari.

Articolo 4

(Gestione delle informazioni)

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dalla L.r.16/2002, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, ai sensi dell'articolo 81 della L.r. 1/2019 del Sistema Informativo Agricolo della Regione Piemonte (SIAP).

Articolo 5

(Struttura dell'Agenzia e personale)

1. L'Agenzia si dota di una propria organizzazione interna per l'espletamento delle funzioni attribuite, di cui al comma 4, dell'art. 2 del presente statuto, garantendo l'articolazione in aree funzionali.

A tale proposito, la Giunta regionale approva, su proposta del Direttore, la definizione della dotazione organica dell'Agenzia e un apposito regolamento di Organizzazione del personale.

2. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Regioni – Enti Locali.

3. Al fine di garantire la massima funzionalità, l'Agenzia può utilizzare risorse umane esterne, acquisendo collaborazioni e consulenze.

Articolo 6

(Delega di funzioni e affidamento di servizi)

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa unionale in materia.
2. Secondo quanto previsto dalla normativa unionale in materia, rimangono di esclusiva competenza dell'Agenzia, che non può in alcun caso procedere a delega, le attività inerenti il pagamento degli aiuti comunitari.
3. L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 74/2018.
4. L'Agenzia, nel rispetto della legislazione unionale, può, inoltre, stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura.
5. Al fine di agevolare l'operatività delle procedure e degli uffici l'Agenzia può stipulare convenzioni con l'AGEA.
6. L'Agenzia resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati.

Articolo 7

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 8

(Il Direttore)

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di due volte. La Giunta regionale, laddove ne rilevi la necessità, può affidare l'incarico di direttore ad un dirigente della Direzione regionale competente in materia di Agricoltura. In tale ultimo caso allo stesso è corrisposta una indennità pari a quella attribuita ai vicedirettori regionali.
2. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e di esperienza dirigenziale almeno quinquennale in campo amministrativo e/o tecnico e/o gestionale.
3. L'incarico di Direttore è esclusivo ed è incompatibile con cariche elettive o incarichi pubblici e/o privati nonché con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori

ruolo. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, rappresentata dall'Assessore competente in materia di agricoltura.

5. Il compenso è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, costituito dal trattamento economico fondamentale, comprensivo dell'indennità prevista per i vicedirettori regionali e dal trattamento economico accessorio.

6. L'attività del Direttore è sottoposta ad una valutazione annuale dei risultati conseguiti, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base degli obiettivi assegnati dalla Giunta stessa con apposito provvedimento.

7. Qualora ricorrano motivi di giusta causa, di cui all'art. 2119 del Codice civile o in caso di violazioni di disposizioni comunitarie o di legge, ovvero in caso di valutazione negativa, la Regione risolve il contratto.

8. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

- a) propone all'approvazione della Giunta regionale il regolamento di funzionamento di cui all'art. 2, comma 5 del presente statuto, il regolamento di organizzazione del personale e la definizione della dotazione organica, di cui all'art. 5 del presente statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all'art. 11, comma 4 del presente statuto,
- b) predispose il bilancio di previsione finanziario con relativa nota integrativa, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale;
- c) adotta specifici manuali e modelli procedurali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria;
- d) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall'Agenzia.

9. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da una persona dallo stesso designata tra i dipendenti dell'Agenzia cui è attribuito un incarico dirigenziale o, in assenza di questi, tra i dipendenti cui è attribuito un incarico di posizione apicale.

Articolo 9

(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio regionale, iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei Revisori, i cui membri restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e verifica contabile sul funzionamento dell'Agenzia.

3. Il Collegio dei Revisori:

- a) esamina i bilanci di previsione finanziari, le variazioni di bilancio ed i rendiconti afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;

b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.

4. Tutti gli atti del Collegio sono trasmessi al Direttore dell'Agenzia e alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura.

5. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata nel modo seguente: al Presidente spetta una indennità annuale pari al quindici per cento del compenso, esclusa l'indennità, spettante al direttore, mentre per i membri l'indennità annua è pari al dieci per cento del compenso, esclusa l'indennità, del Direttore.

6. Il Collegio dei revisori può dotarsi di un proprio regolamento, nel quale definisce ogni ulteriore aspetto riguardante il proprio funzionamento.

Articolo 10

(Controlli e verifiche)

1. L'Agenzia mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti.

2. L'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA - coordinamento, dei dati del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAP) e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

3. L'Agenzia, attraverso una propria apposita struttura di controllo interno, esegue verifiche sulle procedure di erogazione degli aiuti sulla base di programmi di controllo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate alla normativa unionale, nazionale e regionale.

4. In caso di accertamento di irregolarità, l'Agenzia applica quanto previsto dalle disposizioni in materia, anche avvalendosi degli enti delegati di cui all'art.6, comma 1; qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale.

Articolo 11

(Bilancio, contabilità e certificazione e risorse finanziarie)

1. Costituiscono entrate proprie dell'Organismo pagatore regionale:

a) le somme trasferite all'Organismo pagatore regionale per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore nonché i rimborsi destinati al funzionamento della struttura;

b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento, comprensivo degli eventuali oneri per le anticipazioni;

c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;

d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;

2. Il Bilancio di previsione finanziario è redatto secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e rappresenta il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale e sono redatte in termini di competenza e di cassa, mentre le previsioni degli esercizi successivi sono espresse nei soli termini della competenza.

Il Direttore provvede alla predisposizione e all'adozione, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente e del rendiconto generale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate proprie ai sensi del comma precedente e sono gestite separatamente.

In particolare costituiscono entrate ai soli fini del loro utilizzo per l'erogazione degli aiuti:

a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Piemonte e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per le spese a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa unionale;

b) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;

c) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dalla attuazione della normativa unionale, nazionale e regionale;

d) le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di interessi da riversare all'Unione Europea.

Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'Agenzia, sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia da tenersi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il bilancio per le attività inerenti alle somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa unionale, è formulato in termini di sola cassa e ha la durata prevista dalla normativa.

4. Un apposito regolamento, adottato dall'Agenzia ed approvato dalla Giunta regionale, definisce le procedure di gestione contabile e di predisposizione del Bilancio e di previsione finanziario e il rendiconto generale in applicazione del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 45 comma 3 della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa unionale, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 3 del presente articolo.

5. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi della normativa unionale di riferimento.

6. L'Agenzia si avvale, di norma, della tesoreria della Regione Piemonte.

Articolo 12

(Controllo)

1. La Regione esercita il controllo sull'attività svolta dall'Agenzia, con particolare riferimento al principio di economicità, efficienza ed efficacia, di imparzialità.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità con le quali avviene tale controllo ed individua la Direzione competente.
3. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e unionali di settore.

Articolo 13

(Rapporti operativi con la Regione Piemonte)

1. L'Agenzia presenta alla Regione:
 - a) entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio di previsione finanziario, che è approvato dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto generale delle spese sostenute nell'esercizio precedente.
2. L'Agenzia presenta, su richiesta della Direzione regionale competente in materia di Agricoltura, un report sull'andamento finanziario e sull'attività svolta.

Articolo 14

(Rapporti finanziari con la Regione Piemonte)

1. Sulla base della previsione di spesa, la Giunta regionale autorizza il versamento di un primo anticipo per le spese di funzionamento nella misura massima del 70 per cento.
2. Un secondo anticipo nella misura massima del 20 per cento per le spese di funzionamento è versato a seguito della presentazione del rendiconto generale.
3. La direzione competente versa il saldo per le spese di funzionamento a seguito della presa d'atto del rendiconto generale delle spese effettivamente sostenute, con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. bis La Giunta regionale prende atto, con apposito provvedimento, dell'Assestamento del bilancio di previsione finanziario.
4. La Regione versa le proprie quote di cofinanziamento del FEASR almeno un mese prima della effettuazione dei pagamenti e può autorizzare in caso di necessità la

flessibilità nell'utilizzo delle giacenze di cassa fra quote di cofinanziamento e aiuti di stato integrativi e leggi regionali.

5. Eventuali interessi maturati sulle giacenze delle somme, versate dalla Regione per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 3, sono trattenuti dall'Agenzia ed utilizzati secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.

6. Eventuali anticipazioni di cassa da parte dell'Agenzia per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento di fondi regionali, nazionali e comunitari sono preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte. In tale caso, la Regione Piemonte riconosce le spese, nella misura fissata nella apposita convenzione di cui all'articolo 6, comma 4 della l.r. 16/2002 e s.m.i..

Articolo 15

(Disposizioni transitorie)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.